



Le notizie sotto il riflettore... in breve



Tavolo confronto sui correttivi. Esito incontro

Nella mattinata del 18 aprile si è tenuto il primo di una serie di incontri prodromici alla definizione del testo dei Correttivi. L'incontro era presieduto dal Sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Molteni in rappresentanza dell'esecutivo, ed ha visto la presenza del Capo della Polizia, Prefetto Gabrielli e del Vice Capo con Delega al Coordinamento, Prefetto Alessandra Guidi.

La discussione si è svolta intorno ad articolato documento predisposto dalla Struttura di Missione appositamente costituita che, come è stato sottolineato, rappresenta una semplice ipotesi di lavoro, quale riassunto delle richieste di correttivi emerse nei confronti precedenti, che dovrà essere raffinata nel corso del confronto con le Organizzazioni Sindacali. Nello specifico il documento, rispetto alle ipotesi di correttivi, riporta l'indicazione dell'impegno di spesa che deriverebbe nel momento in cui dovessero trovare concreta applicazione.

È stato chiarito, tra l'altro, che il totale delle somme messe a disposizione per la Polizia di Stato ammonta a 23 milioni e 300 mila euro circa, e che dunque le eventuali opzioni adottate dovranno necessariamente tenere conto di questo tetto massimo.

Il Siulp, pur sottolineando gli sforzi prodotti tanto dal Governo per gli appostamenti, quanto dall'Amministrazione per il minuzioso lavoro svolto nella preparazione dell'ipotesi di lavoro presentata, ha poi svolto una serie di riflessioni intorno ai vari punti presi in considerazione rimarcando soprattutto quelli non condivisi. È stato in particolare osservato che alcune delle ipotetiche modifiche, peraltro tra quelle più onerose, non parevano rappresentare il portato di rivendicazioni di parti sindacali, evidenziando al contempo come non fossero state prese in considerazione situazioni per le quali era stato manifestato uno specifico interesse dalla generalità delle rappresentanze. È il caso, ad esempio, della riduzione della permanenza di un anno in alcune delle qualifiche del ruolo di base, che ha costi esorbitanti e non comporta alcuna concreta opportunità sulla progressione di carriera. E, per converso, non erano stati affrontati temi per i quali la sensibilità del personale, e delle organizzazioni sindacali, erano particolarmente avvertiti, quali ad esempio la retrodatazione delle decorrenze per i concorsi da Vice Ispettore dell'11° Corso e per i concorsi dei Vice Sovrintendenti Tecnici, la riduzione della durata del periodo formativo del 10° Corso, situazione questa estremamente importante attesa la cronica carenza di ispettori, la riduzione da 6 anni a 5 anni e mezzo, com'era previsto ante riordino, per i promuovendi Commissari Capo a partire dal 101° Corso, in analogia con quanto fatto per l'immissione in ruolo di tutti i concorsi in atto all'atto del riordino.

Ma, più ancora, l'accento è stato posto, dal Siulp così come invero dalla generalità delle delegazioni presenti, sulla necessità di tracciare un percorso ordinamentale utile a superare la separazione tra i ruoli degli Agenti e degli Assistenti da quello dei Sovrintendenti, a condizione che sia salvaguardata la posizione economica oggi attribuita alla denominazione di Coordinatore.

Sono poi stati individuati alcuni momenti pregiudiziali, quali quello del "recupero" della riduzione del X corso per Vice Ispettore, la retrodatazione dell'11 e quindi del 10, la necessità di trovare soluzione a tutti quei corsi che per ritardi nell'indire i concorsi oggi subiscono sperequazioni, il recupero delle 81 posizioni da Primo Dirigente. Un obiettivo che il Siulp aveva richiesto, e che, come dimostra il prospetto fornito dalla Struttura di Missione, può essere tranquillamente realizzato a costo zero, con la proporzionale riduzione dell'organico dei ruoli di base dei Funzionari.

Parimenti ha rappresentato la necessità di ottenere il riconoscimento degli anni dell'accademia ai fini previdenziali al pari dei colleghi delle altre Forze di polizia ad ordinamento militare, di reintrodurre la laurea in economia come titolo valido per l'accesso a commissario capo, il riconoscimento di quella in scienze delle investigazioni che l'Amministrazione ha fatto conseguire ai Vice Ispettori nonché una risoluzione per i colleghi del 7° e 8° corso, parte dei quali ancora oggi sono penalizzati rispetto alle opportunità che il riordino ha previsto per il restante personale.

Da ultimo sono state ricordate alcune criticità la rimozione delle quali non comporta alcuna spesa aggiuntiva, che però comportano paradossali disparità di trattamento, quali quella dei presupposti per il conseguimento della denominazione di Coordinatore, per la quale sono al momento previsti titoli di servizio superiori a quelli richiesti per partecipare al concorso da Vice Sovrintendente.

Infine, rispetto alla soluzione ipotizzata in risposta alla nostra richiesta di ridurre del 50% i tempi di permanenza per consentire il raggiungimento delle qualifiche apicali in modo da ridurre il gap retributivo e previdenziale che oggi i colleghi stanno subendo, considerato che le risorse non sono sufficienti, il SIULP ha proposto concorsi per titoli in modo da ridurre i costi e raggiungere comunque il risultato.

Ci si è, ovviamente, limitati ad una esposizione non esaustiva, in quanto l'ampiezza degli argomenti da trattare avrebbe richiesto approfondimenti non compatibili con i ristretti ambiti di un incontro interlocutorio. E si è, per tale ragione, concordato sulla proposta emersa in esito alla discussione di calendarizzare futuri incontri dedicati a ben determinate aree tematiche - idealmente suddivise tra quella dei ruoli sovrintendenti ed Ispettori, quella dei ruoli tecnici, quella dei Funzionari del Ruolo ad Esaurimento, dei direttivi e dei dirigenti - ove non addirittura, qualora la complessità della valutazione lo richieda, a singole questioni, così consentendo una più efficace, e meno dispersiva, discussione.

In linea di principio l'iter dei lavori preparatori, che deve tener conto anche dei necessari momenti di confronto tra le diverse amministrazioni, dovrebbe concludersi entro il mese di giugno, con il varo da parte del Governo del testo che dovrà poi essere sottoposto al previsto parere delle Camere intorno ai primi giorni di luglio.

Per questo motivo, pur apprezzando che l'ipotesi di lavoro contiene anche la previsione di un doppio consiglio di amministrazione sulla base delle vacanze semestrali che si creano, ha sottolineato, anche alla luce di altre questioni che attengono questi colleghi (es. ticket restaurant). Ha evidenziato la necessità di ricorrere ad altro strumento normativo per l'attuazione di tali questione come, ad esempio, un decreto legge.

Resta da dire che, quasi al termine dell'incontro a dimostrazione di come al di là delle affermazioni opportunistiche o populistiche che alcuni fanno in merito e che sono distanti dagli atteggiamenti concreti che assumono sui tavoli di confronto dove le soluzioni vanno ricercate, il Sottosegretario Molteni ha espresso il suo dispiacere per aver preso atto di come, mentre ancora i lavori erano in corso, erano già state veicolate nei circuiti divulgativi i comunicati di alcune sigle sindacali dai toni fortemente critici rispetto a quella che doveva essere considerata nulla più che una prima ipotesi di lavoro aperta a qualunque tipo di modifica. Uno sfogo che, purtroppo, rappresenta la plastica dimostrazione di quanto sia indifferibile mettere mano alla disciplina della rappresentatività sindacale, per evitare che l'interlocuzione tra le parti sia inquinata da soggetti interessati esclusivamente ad alimentare artatamente il malessere tra i colleghi per razzolare il consenso utile a mantenere ambigue rendite di posizione.

I lavori sono stati aggiornati a subito dopo la pausa pasquale.

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali anno 2018
Esito 5° incontro



Si è tenuto, il 17 aprile 2019, l'incontro per la definizione dell'intesa sul pagamento del FESI per i servizi resi nel 2018 dal personale di P.S. La riunione si è svolta presso la sala 7 del compendio Viminale, ed è stata presieduta dal Prefetto Mario Papa direttore della Segreteria del Dipartimento della P.S, ed erano presenti sia il Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali Dr.ssa Maria De Bartolomeis, che la dottoressa Carlini del Tep. Le cifre concordate rispetto alla copertura finanziaria per il Fesi 2018 sono le seguenti:

- **Reperibilità 17,50 euro**
- **Cambio turno 8,70**
- **Presenza giornaliera 4,55**
- **Servizio alta montagna 6,40**
- **Controllo del territorio per la sera circa 4,70 euro per la notte circa 9,50.**

L'incontro è iniziato analizzando concretamente l'articolato rubricato "controllo del territorio". Mantenendo vivo quel senso di responsabilità che contraddistingue il nostro agire, riteniamo, come già affermato, che la destinazione delle risorse aggiuntive, così come dispone il DPCM del 21 marzo 2018, devono andare a ripagare, in maniera dignitosa, il personale impiegato nei turni di servizio serali e notturni del controllo del territorio e delle sale operative e/o radio. Fasce d'impiego e tipologie di servizio che notoriamente arrecano maggiore disagio al personale in servizio operativo nelle Questure, nei Commissariati e in tutte le specialità della Polizia di Stato. Il compenso per il controllo del territorio dovrà essere attribuito al personale impiegato, nelle fasce serali e notturne, nei servizi esterni di pronto intervento e soccorso pubblico organizzati in turni continuativi sulla base di ordini formali e coordinati dalle sale operative della questura o dei commissariati distaccati, in altre parole centro di risposta 113 oppure 112 Nue e dalle sale operative delle Questure o dalle sale operative e radio dei commissariati distaccati e delle specialità. Spetta lo stesso compenso anche a chi concorre al dispositivo di controllo del territorio nelle medesime fasce orarie. Per fasce orarie si considerano gli orari compresi tra le 19 e le 07. Chi è impiegato occasionalmente il compenso è attribuito in ragione del numero effettivo dei turni effettuati. È cumulabile con la presenza esterna. Non è cumulabile invece con l'indennità di ordine pubblico e con l'indennità di missione.

Le cifre sono rispettivamente di circa 4,70 euro per i turni serali e di circa 9,50 per i turni notturni. La chiara volontà, ampiamente maggioritaria, emersa dal tavolo di confronto ha rigettato, ancora una volta, posizioni di chi ha preferito la strada degli annunci pubblicitari privi di contenuti. Abbiamo scelto, quindi, anche per rimanere coerenti con le indicazioni finalistiche individuate in sede di erogazione degli stanziamenti, di riconoscere il particolare disagio di ben determinate categorie di operatori. Inoltre abbiamo chiesto che per il Fesi 2019 il tavolo sia lasciato aperto per analizzare concretamente la possibilità di un compenso anche per tutti quelli che svolgono il turno continuativo come previsto dall'Accordo Nazionale Quadro.

Il confronto è proseguito per analizzare la norma riguardante il calcolo del forfettario per i cambi turno previsto per i Reparti Mobili. Il metodo oggi utilizzato, che prevede la liquidazione in dodicesimi, ha dato luogo a una serie di controverse interpretazioni e per le quali abbiamo chiesto la definizione di regole, certe e omogenee, che rimuovano ogni residuale perplessità. L'accordo conterrà un profilo normativo assolutamente chiaro, e che non potrà essere più discusso dando luogo a spiegazioni che definiamo eufemisticamente fantasiose e consentirà, assolutamente, il pagamento totale dell'emolumento a chi è in forza ai Reparti Mobili, prevedendo la decurtazione, mediante il calcolo in dodicesimi, solo per coloro e solo per i mesi nel corso dei quali l'appartenenza è venuta meno per un trasferimento oppure per un'aggregazione.

Appartenenza e non la presenza, considerando, inoltre, imprescindibile le assenze legittime ovvero congedi, malattie, permessi, come aspetti che non possono minimamente intaccare il diritto in questione. Al personale in forza presso i reparti mobili ed effettivamente impiegati negli stessi spetta, quindi, un compenso annuo pari a 610 euro. Ai fini del suddetto computo sono equiparati ai giorni di effettiva presenza in servizio, le fattispecie espressamente indicate per la produttività collettività.

L'incontro è continuato nella direzione di una seria riflessione sulla necessità di differenziare la reperibilità ex art. 64 L. 121/81 da quella pattizia. Si è ripetuto che l'art. 64 della Legge 121/1981 è utilizzato, in modo disarmonico, spesso da chi vuole sottrarsi da un controllo sindacale. Tale strumento, gestito unilateralmente dall'Amministrazione, è pagato attingendo dalle risorse del Fesi il quale rappresenta, giusto per ricordarlo, il frutto delle nostre rivendicazioni e la remunerazione d'istituti soggetti ad accordi col Sindacato. Tuttavia si è convenuto, per far fronte al pagamento delle somme dovute ai colleghi, di approfondire in seguito la questione anche valutando, eventualmente, nuovi modi di pagamento con somme diverse da quelle riconosciute alle reperibilità pattizie soprattutto alla luce, proprio, di un uso un po' troppo disinvolto dei turni disposti ex art.64 L.121/81 che tra l'altro sono anche aumentati, lasciando contestualmente il Tavolo aperto in merito all'argomento della reperibilità per la valutazione degli aspetti anzidetti con riguardo alla prossima annualità.

La riunione per ogni aspetto decisionale è stata aggiornata per le firme necessarie auspicando di arrivare quanto prima alla sottoscrizione dell'intesa. Le scriventi organizzazioni sindacali si sono spese a margine

della riunione affinché gli emolumenti dovuti siano erogati nel più breve tempo possibile sollecitando il Tep ad attivare immediatamente le procedure necessarie per il pagamento. Si precisa in ultimo che le vecchie voci, ovvero reperibilità, cambio turno, presenza giornaliera e servizio alta montagna saranno pagate entro l'estate mentre la nuova voce inerente al compenso per il controllo del territorio slitterà presumibilmente a settembre in virtù della necessità tecnica della rilevazione del dato.

Roma, 17 aprile 2019

Indennità di controllo del territorio

Con la riunione sul FESI che si è tenuta lo scorso 17 aprile il cui esito è stato sopra riportato, si concretizza un risultato che il SIULP, per primo, ha fortemente voluto quale riconoscimento del disagio sopportato dal personale impiegato nel controllo del territorio e nelle sale operative. Pur con i limitati fondi aggiuntivi a disposizione per il FESI è stata raggiunta l'intesa per individuare una specifica indennità relativa ai turni serali e notturni.

La battaglia del Siulp, avviata già in sede di dibattito congressuale è stata, da ultimo oggetto delle conclusioni di un recente Direttivo Nazionale.

A seguire riportiamo lo stralcio del documento finale del Direttivo Nazionale tenutosi a Roma il 13-14 settembre 2018 che trovate integralmente pubblicato sul Flash n. 39 del 15 settembre 2018.

Da mandato

alla Segreteria Nazionale per sollecitare la riapertura immediata del tavolo contrattuale per quanto riguarda la parte normativa, oltre che avviare un serrato confronto con la parte pubblica per individuare le modalità di collocamento delle risorse residuali per gli istituti normativi (circa 150 milioni di euro), ritenendo che le stesse debbano essere destinate a premiare principalmente l'operatività dei poliziotti, in particolare per compensare il disagio dei lavoratori impegnati nei servizi di controllo del territorio nella sua più ampia accezione, comprese le articolazioni delle sale operative.

Unitamente a tali istituti, bisognerà perseguire la valorizzazione della reale rappresentatività, una nuova modalità delle forme di partecipazione come le Commissioni contrattuali e quelle previste dalla legge 121/81 ridisegnando un quadro di pariteticità tra le parti, oggi arbitrariamente relegato ad un ruolo meramente notarile.

In ultimo, ma non meno importante, vanno riviste le procedure e i tempi, fissandoli in modo preciso, degli istituti a tutela di particolari situazioni quali la L. 104, l'art. 42 bis e più in generale i criteri che presiedono alla mobilità esterna e soprattutto a quella interna

27° corso: nomina alla qualifica di vice sovrintendente per il personale giudicato idoneo al termine del 1° ciclo (annualità 2013)

Riportiamo il testo della lettera, prot. 8.1.1/sf/334/2019, inviata lo scorso 17 aprile all'Ufficio Relazioni Sindacali.

Con nota delle Direzioni Centrale delle Risorse Umane protocollata in data odierna sono state date indicazioni a livello territoriale in ordine alla nomina alla Qualifica di Vice Sovrintendente del personale che ha ultimato il primo ciclo formativo del 27° Corso.

La circolare in questione dispone, per quel che più interessa, che "con decreto in corso di perfezionamento" i suddetti operatori "sono nominati Vice Sovrintendenti a decorrere dal 1.1.2014 ai fini giuridici e dal 14.4.2019 ai fini economici". Si prevede poi, ancora e a chiusura, che "a decorrere dal 14.4.2019 dovranno – i già frequentatori di cui ci occupiamo – essere impiegati nelle mansioni inerenti alla nuova qualifica".

Osservato intanto che è abbastanza difficile comprendere come sia possibile immaginare di utilizzare questo personale con le "mansioni inerenti alla nuova qualifica" per un periodo precedente all'emanazione della circolare, è fonte di non comuni difficoltà interpretative l'indicazione di un "decreto in corso di perfezionamento", posto che non pare che nelle more del perfezionamento un atto amministrativo sia in grado di produrre effetti apprezzabili.

In effetti la controversa formulazione della disposizione ministeriale ha provocato non pochi dubbi e perplessità applicative tra i Dirigenti degli Uffici chiamati ad impiegare il personale interessato. Di talché si sono registrate difformità nella concreta attuazione di questa assai poco perspicua circolare.

Più nello specifico, in attesa del suddetto perfezionamento, in non pochi casi l'opzione adottata – e che in effetti, stando alle premesse, pare anche la più condivisibile - è stata quella di continuare ad impiegare il personale con la vecchia qualifica.

Detto per inciso che la circolare in narrativa non risulta esserci stata inviata, e ne abbiamo avuto copia proprio dai colleghi di sedi in cui non si è ritenuto di provvedere all'inquadramento superiore, auspicando quindi per il futuro un più puntuale coinvolgimento delle OO. SS., si confida in un tempestivo intervento che consenta di rimuovere le segnalate problematiche offrendo chiarimenti e criteri di uniformità.

Distintamente.



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Servizio assistenza fiscale

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare

Servizio assistenza previdenziale

Un aiuto concreto per i colleghi, assistenza alla domanda di pensione (anzianità - vecchiaia – privilegiata – inabilità).

Per tutte le informazioni scrivere a: assistenza fiscale@siulp.it

Ruolo dei Sovrintendenti

Concorsi per l'accesso al Ruolo e mobilità. Criticità mantenimento sede di servizio.

Riportiamo il testo della nota nr. 555/RS/01/67/4922 del 19 aprile, dell'Ufficio Relazioni Sindacali, in risposta alla nostra lettera del 13 marzo 2019 che trovate integralmente pubblicata sul settimanale Flash nr. 11 del 16 marzo.

Si fa riferimento alla nota n. 8.1.2/SF/222/2019 del 13 marzo scorso, indirizzata al Signor Capo della Polizia, con la quale codesta O.S. ha segnalato una doglianza relativa agli assistenti capo vincitori del concorso interno straordinario per 3.286 posti per vice sovrintendenti della Polizia di Stato, avviati alla frequenza del 27° corso di formazione, che non è stato possibile destinare, con la nuova qualifica, alla sede di servizio d'origine, ovvero ad un qualsiasi ufficio avente sede nella medesima circoscrizione provinciale, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 13-quinquies del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno 1° agosto 2002, n. 199, inserito dal decreto del Ministro dell'interno 3 dicembre 2013, n.144, al quale fanno esplicito riferimento le lettere a) e b) dell'art. 2 del d.lgs. 95/2017 (c.d. riordino).

Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha ribadito che, pur rilevandosi che la complessa disciplina specificamente prevista per il citato concorso non garantisce il mantenimento della sede di servizio a tutte le categorie di vincitori, l'individuazione delle sedi di destinazione, da parte dell'Amministrazione, al termine di procedure quali quelle in parola, è sempre orientata a ridurre quanto più possibile i casi di assegnazione di vincitori a sedi diverse da quella d'origine.

Nessun dubbio sussiste, infatti, sull'esigenza e sulla volontà dell'Amministrazione di limitare al massimo sia il disagio che altrimenti colpirebbe tali dipendenti, una volta vincitori, sia, ancor prima, la difficoltà, per essi, di scegliere tra partecipare al concorso, così da raggiungere la meritata valorizzazione professionale, e permanere nella sede di servizio. Sede che costituisce anche, quasi sempre, il luogo in cui si concentrano i maggiori interessi, affetti ed impegni, innanzitutto familiari.

Con riferimento al caso in esame, la cennata Direzione Centrale ha dato assicurazione che l'Amministrazione opererà, nel minor tempo possibile ed attraverso gli strumenti a sua disposizione, in modo da conseguire l'obiettivo, che rivendica anche come proprio, di procurare il rientro dei vincitori nella rispettiva sede d'origine.

E' stato, infine, riferito che tale esito risulterà analogo a quello già raggiunto per i complessivi 6.854 frequentatori del precedente 26° Corso. Infatti, gli appena 185 neo-vice sovrintendenti assegnati in province diverse (pari a circa il 2,7% del totale) hanno potuto, per la maggior parte, fare rientro già in occasione del primo e del secondo avvicendamento utile (maggio 2017 e gennaio 2018), mentre i restanti, pressoché in toto, potranno farlo in occasione degli avvicendamenti calendarizzati per il corrente mese di aprile.

Imponibilità ai fini IRPEF delle pensioni privilegiate ordinarie, civili e militari

In relazione alla Pensione Privilegiata Ordinaria Tabellare erogata ad un militare in congedo (ex art. 49, comma 2, del TUIR) una Ragioneria Provinciale dello Stato, in qualità di sostituto d'imposta, ha formalizzato un interpello all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, per conoscere se, gli assegni connessi alla pensione privilegiata ordinaria tabellare, in particolare l'assegno di super invalidità, l'indennità di accompagnamento e l'indennità mensile per particolari cure fisioterapiche siano esenti da IRPEF.

Al riguardo, il contribuente istante riteneva che l'assegno di super invalidità, l'indennità di accompagnamento e l'indennità mensile per particolari cure fisioterapiche, fossero esenti dall'IRPEF e dalle relative addizionali regionali e comunali, trattandosi di assegni connessi alla pensione privilegiata ordinaria tabellare militare, aventi funzione risarcitoria in quanto sono finalizzate a coadiuvare il grande invalido nell'assistenza che ne esclude la natura retributiva/reddituale.

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate ha fornito la propria risposta con il parere che ha una certa rilevanza per coloro che dovessero versare in una situazione analoga a quella oggetto dell'interpello.

Riportiamo di seguito il testo integrale del parere citato:

“L'articolo 34, dal titolo “Altre agevolazioni”, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, recante la “Disciplina delle agevolazioni tributarie “ dispone che “Le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.” (sottolineatura aggiunta).

In ragione di tale disposizione, pertanto, le pensioni privilegiate ordinarie, civili e militari, non essendo menzionate, ovvero ricomprese nell'ambito applicativo del citato articolo 34, risultano imponibili ai fini IRPEF ai sensi dell'art. 49, co. 2, del TUIR in applicazione del quale “Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente ... le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati... “.

L'articolo 34 riportato riconosce, però, il regime fiscale di favore agli “assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie” (sottolineatura aggiunta).

Al riguardo, si osserva che la scrivente ha ritenuto che avesse valenza reddituale, ai fini IRPEF, l'aumento del decimo della pensione privilegiata ordinaria, attribuito ai sensi dell'articolo 67, comma 4, del d.P.R. 1092 del 1973, quale parte integrante della pensione base e, come tale, soggetto al medesimo regime fiscale di quest'ultima (risoluzione n. 143 del 1996).

Non altrettanto è stato, invece, sostenuto dall'Amministrazione Finanziaria per gli assegni di superinvalidità, di assistenza ed accompagnamento e di cumulo d'infermità.

Invero, per tali elargizioni con diversi documenti di prassi che, seppur datati, possono considerarsi ancora attuali in ragione della circostanza che la lettera dell'articolo 34, per quanto di interesse in questa sede, non è stata oggetto di modifiche legislative, è stata ravvisata una loro autonomia e accessorietà rispetto al trattamento di quiescenza principale, tanto da consentire di identificare tali erogazioni tra gli “assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie “ di cui al citato articolo 34 (cfr. risoluzioni n. 143 del 1996, n. 11/800 del 1984 e n. 8/167 del 1976).

Per completezza, si fa presente che l'INPDAP (ora INPS) con la nota operativa 9 luglio 2010, n. 36, avente ad oggetto gli “Assegni accessori spettanti ai titolari di pensione privilegiata ed equo indennizzo “ ha ricompreso tra gli assegni accessori, esenti da IRPEF ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e non reversibili i seguenti emolumenti:

- 1) l'assegno di superinvalidità;
- 2) l'indennità d'assistenza e d'accompagnamento e relative integrazioni;
- 3) l'indennità d'assistenza e accompagnamento aggiuntivo;
- 4) l'assegno integrativo;
- 5) l'aumento d'integrazione per i familiari a carico;
- 6) l'assegno d'incollocabilità;

Sulla base di quanto illustrato, pertanto, la scrivente ritiene che l'assegno di super invalidità, l'indennità di accompagnamento e l'indennità mensile per particolari cure fisioterapiche, quali assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, siano esenti da IRPEF ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del d.P.R. n. 601 del 1973 “



tratto da: [Siulp Collegamento Flash numero 16/2019 del 19 Aprile 2019](#)

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 4455213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati